

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1409

Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.

Vigente al: 18-5-2015

TITOLO I

Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato

CAPO I

ATTRIBUZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi ((...)), giudiziari ed amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

CAPO II

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

ARCHIVI DI STATO E SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

Art. 2.

Direzione generale degli archivi di Stato

Per l'attuazione dei compiti stabiliti, dal precedente articolo 6 istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 3.

Organi preposti alla conservazione

Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:

a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;

b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro, per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 4.

Organi preposti alla vigilanza

Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.

### CAPO III

#### CONSIGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI

Art. 5.

Composizione

E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio e' composto da:

a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;

b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;

c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Universita' degli studi o nelle Facolta' di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Universita' degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un

impiegato della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2<sup>a</sup> classe. ((7))

-----

#### AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali: Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoreproduzione documenti, di cui al presente decreto.

#### Art. 6. Competenze

E' compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti allo organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.

In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:

- a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente;
- b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonché dei corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
- c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere;
- d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;
- e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.

#### Art. 7. Riunioni

Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.

#### Art. 8. Giunta del Consiglio

In seno al Consiglio e' costituita una Giunta composta da:

- a) il Ministro, presidente. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti;
- b) i due vice presidenti;
- c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
- d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere b), c), d) del secondo comma del ricordato art. 5, designati dal Consiglio.

Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del Consiglio. ((7))

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali: Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotocopie documenti, di cui al presente decreto.

Art. 9.

Competenze della Giunta

E' compito della Giunta:

**((a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta e' interrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775)); ((2a))**

b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere:

- 1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26;
- 2) le autorizzazioni alla comunicazione al privati di documenti non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni;
- 3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
- 4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio di Stato;
- 5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.

La Giunta puo' inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio, allorché l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.

-----  
AGGIORNAMENTO (2a)

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.

Art. 10.

Riunioni della Giunta

La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 11.

Comitato per le pubblicazioni

In seno al Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni

composto da:

- a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede;
- b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
- c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Del Comitato fa altresì parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. ((7))

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali: Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotocoproduzione documenti, di cui al presente decreto.

Art. 12.

Commissione per la fotocoproduzione dei documenti

In seno al Consiglio e' costituita una Commissione per la fotocoproduzione dei documenti composta da:

- a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede;
- b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
- c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Della Commissione fa altresì parte il direttore della divisione della fotocoproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale

degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

E' compito della Commissione:

- a) fissare i criteri generali per la fotocoproduzione dei documenti degli archivi di Stato e degli enti pubblici;
- b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotocoproduzione dei documenti di archivio;
- c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l'interno;
- d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotocoproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

La Commissione per la fotocoproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. ((7))

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali: Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione

pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotocoproduzione documenti, di cui al presente decreto.

Art. 13.

Validita' delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validita' delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotocoproduzione dei documenti e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto.

Per la validita' delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

#### CAPO IV

##### SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

Art. 14.

Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale

Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella il annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

*((Per lo svolgimento dei corsi previsti))* dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenenti negli gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### CAPO V

##### SERVIZIO DI FOTOCOPIAZIONE, LEGATORIA E RESTAURO

Art. 15.

Centro di fotocopiazione, legatoria e restauro

E' istituito, con sede in Roma, il Centro di fotocopiazione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

E' compito del Centro:

a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel servizio di fotocopiazione legatoria e restauro;

b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato addetto al servizio di fotocopiazione, legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;

c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle sezioni di cui all'art. 16;

d) gestire gli impianti mobili per la fotocopiazione e la disinfezione.

La direzione del Centro e' affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2<sup>a</sup> classe.

Art. 16.

#### Sezioni di fotoriproduzione

Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione e' annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui e' annesso un laboratorio di legatoria e restauro.

Art. 17.

#### Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Presso l'archivio centrale dello Stato e' istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.

## TITOLO II

### Documenti dello Stato e degli enti pubblici

Art. 18

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490**))

Art. 19

#### Tutela dei documenti dello Stato

Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato.

La tutela e' esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del Codice civile.

Art. 20.

#### Tutela dei documenti degli enti pubblici

I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprieta' degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perche' provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.

Art. 21

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ((**11**))

#### AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ha disposto (con l'art. 184 comma 1) che sono abrogate le seguenti disposizioni "decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;"

Art. 21-bis.

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42**))

## Art. 22

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ((11))

## AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ha disposto (con l'art. 184 comma 1) che sono abrogate le seguenti disposizioni "decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;"

## TITOLO III

## Conservazione degli archivi e dei documenti

## Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

## Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

## Art. 25

((IL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

## Art. 26.

Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato

Il Ministro per l'interno puo' consentire, su conforme parere della Giunta dei Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.

## Art. 27

((IL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

## Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

## Art. 29.

Richieste per ragioni non di studio

Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per ragioni che non siano di studio, devono essere redatte in carta bollata.

Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta che e' assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a tassa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della copia od estratto dei documenti stessi.

I suddetti: tributi devono corrispondersi mediante applicazione di marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della copia dei documenti stessi.

Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.

Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla tabella allegato B, annessa ai decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di lettura e di copia od estratto nonche' per il rilascio delle copie od estratti dei documenti di loro proprieta' volontariamente depositati presso gli archivi di Stato.

Le domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti anche dalla tassa di concessione governativa.



## TITOLO IV

## Vigilanza

## Capo I

## VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 30

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 31.

Direzione delle sezioni separate d'archivio

La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, allorché si tratti di:

a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;

b) archivi delle Province;

c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;

d) consorzi di cui al secondo comma, dell'art. 30;

e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.

Art. 32

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 33

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 34

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 35

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

## CAPO II

## VIGILANZA SUGLI ARCHIVI PRIVATI

## DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO

Art. 36

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 37

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 38

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 39

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 40

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 41

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 42

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

Art. 43

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))*

## CAPO III

## ISPETTORI ONORARI

Art. 44.

Ispettori archivistici onorari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore

degli archivi, ha facolta' di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.

In particolare, gli ispettori onorari segnalano:

a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;

b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;

c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;

d) gli scarti di archivi o di singoli documenti.

compiti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.

Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle societa' e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonche' fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.

Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

#### CAPO IV

##### ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

#### TITOLO V

##### Disposizioni relative al personale

Art. 46.

Ruoli

I ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato solo stabiliti nella tabella C annessa al presente decreto.

Art. 47.

Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle singole carriere.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica iniziale delle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono:

a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facolta' di magistero:

b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale;

c) per la carriera di concetto ruolo ragionieri diploma di abilitazione tecnica commerciale;

d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola media;

e) per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di scuola media o di scuola di avviamento.

Art. 48.

Esami di ammissione e di promozione

Le prove di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato si svolgono in base ai programmi stabiliti dal regolamento.

Il regolamento stabilisce anche la composizione delle Commissioni giudicatrici.

## Art. 49.

## Promozione alla qualifica di primo archivista di Stato

Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo archivista di Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14.

## Art. 50.

## Promozione alla qualifica di primo operatore fotografo

Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati che non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

## Art. 51.

Promozione alla qualifica di sovrintendente  
direttore capo di 2<sup>a</sup> classe

Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2<sup>a</sup> classe sono conferite mediante concorso per titoli riservato agli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato i quali abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nella qualifica di direttore.

## Art. 52.

## Nomina a ispettore generale

La qualifica di ispettore generale e' conferita mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1<sup>a</sup> classe, nonche' quelli che rivestano da almeno tre anni la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2<sup>a</sup> classe.

## Art. 53.

## Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 51 e' nominato dal Ministro per l'interno ed e' composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1<sup>a</sup> classe o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52 e' nominata dal Ministro per l'interno ed e' composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica o di sovrintendente allo archivio centrale dello Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal consiglio stesso.

Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esse Consiglio.

Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.

## Art. 54.

## Vestiario protettivo e disintossicanti

L'Amministrazione degli archivi di Stato fornisce agli impiegati della, carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli operai permanenti del ruolo ad esaurimento di cui al successivo art. 70, il vestiario e le altre apparecchiature protettive nonche' i necessari disintossicanti.

## Art. 55.

## Volontari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, puo', con suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) dell'art. 47 nonche' dei requisiti generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione presso l'Amministrazione degli archivi di Stato.

Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attivita' predetta in modo continuativo e regolare per piu' di sei mesi, in caso di successiva assunzione in ruolo nella Amministrazione degli archivi di Stato, sono esonerati dal servizio di prova.

## TITOLO VI

## Disposizioni finali e transitoria

## Art. 56.

## Vigilanza sugli archivi delle Regioni

Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonche' agli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime.

L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.

## Art. 57.

Trasformazione o soppressione delle  
sottosezioni di archivio di Stato

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali sussistono la condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 3, seguendo la procedura del medesimo articolo prescritto. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse.

Gli archivi e i documenti di proprieta dei Comuni, gia' conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 30, a meno che i Comuni non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri documenti e archivi gia' conservati dalle sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.

## Art. 58.

## Archivi notarili comunali

Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi di Stato.

Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) conservano atti di data posteriore all'ultimo centennio; b) sono retti da conservatori nominati con

decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per tutti gli atti conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il servizio. Gli archivi suddetti non potranno pero' ricevere ulteriori versamenti di atti.

Art. 59.

Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici

Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi sanciti dagli articoli 30 e 31 entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 60.

Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali

Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilita' dei nuovi organici.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 69.

Art. 61.

Programmi di esame

Fino a quando non entrera' in vigore il regolamento, i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 62.

Inquadramento nelle nuove qualifiche  
ed assorbimento del soprannumero

Il personale della carriera direttiva e' inquadrato nelle nuove qualifiche che sostituiscono quelle precedenti di uguale coefficiente, conservando l'anzianita' posseduta.

L'ampliamento degli organici assorbe i posti soprannumerari determinati nelle qualifiche di ispettore generale degli archivi di Stato, di sovrintendente-direttore capo di 1<sup>a</sup> classe, di segretario principale e di aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 63.

Unificazione di qualifiche

Le qualifiche di sovrintendente di 1<sup>a</sup> classe e di direttore capo di 1<sup>a</sup> classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1<sup>a</sup> classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2<sup>a</sup> classe e di direttore capo di 2<sup>a</sup> classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2<sup>a</sup> classe.

Gli impiegati che alla data di entrata, in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica rivestita e, a parita' di questa, secondo l'ordine di graduatoria, dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2<sup>a</sup> classe o di direttore capo di 2<sup>a</sup> classe. In caso di parita' di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianita' di servizio nella carriera direttiva. Nel

caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l'impiegato piu' anziano di eta'.

Art. 64.

Passaggio degli impiegati della  
carriera di concetto nel ruolo ragionieri

Entro un mese dalla data, di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera, di concetto, ruolo ragionieri, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dello art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65.

Passaggio degli impiegati della carriera  
esecutiva nel ruolo operatori-fotografi

Entro un mese dalla data di entrata, in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato e che prestino servizio da almeno un anno presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66.

Passaggio alla qualifica iniziale della  
carriera di concetto, ruolo ragionieri

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data anzidetta, siano stati da almeno un anno nominati economi con decreto ministeriale ai sensi dello art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e che siano in possesso di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente, possono chiedere di essere ammessi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad un colloquio sulle materie attinenti ai servizi di ragioneria e di economato che saranno indicate nel bando di concorso. Coloro che avranno superato con esito favorevole il colloquio saranno inquadrati nella qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto, ruolo ragionieri, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 64.

La Commissione per il colloquio e' nominata dal Ministro per l'interno ed e' composta dal direttore generale degli archivi di Stato, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate di un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella, di archivista di Stato.

## Art. 67

## Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici

Il personale dei ruoli aggiunti Istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza, dei ruoli organici dell'Amministrazione degli archivi di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella C annessa al presente decreto, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta.

## Art. 68

## Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione degli archivi gli Stato di impiegati di altre Amministrazioni statali

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata la vigore del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio, esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o tra il personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e udita l'Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del personale degli archivi di Stato, rispettivamente nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, o nella carriera ausiliaria. L'inquadramento avviene nella carriera e nella qualifica corrispondente a, quella rivestita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli impiegati cosi' inquadrati conservano l'anzianita' di qualifica e di carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo l'ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianita' di qualifica.

## Art. 69.

## Concorsi riservati

Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo ragionieri, nonche' della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata, in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno tre anni e siano, alla data del bando di concorso, in possesso rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale

della, carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media.

Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 161 o dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio richiesti dal ricordato art. 47 per le singole carriere e per i singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica, iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente. A coloro che avranno superato con esito favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il trattamento economico, quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera e) dell'art. 47 e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato alla Corte dei conti.

#### Art. 70.

##### Ruolo ad esaurimento degli operai permanenti

Il ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, e' conservato come ruolo ad esaurimento.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della carriera esecutiva.

#### Art. 71.

Rinvio al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con esso compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' le norme di esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

#### Art. 72.

##### Norme provvisorio relative al Consiglio superiore

Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma dell'art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite



dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalita' per la designazione dei membri elettivi del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovra' procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino all'insediamento del quale rimarra' in carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 73.

Disposizioni abrogate

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; il quinto comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre 1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma dell'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3 della parte I dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 da "Per le copie" a "visto per bollo"; gli articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente decreto.

Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 settembre 1963

SEGNI

LEONE - RUMOR - COLOMBO

Visto, il

Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte

dei conti, addi' 29 ottobre 1963

Atti del Governo,

registro n. 175, foglio n. 101. - VILLA

TABELLA A

SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

- ((1) *Torino: per il Piemonte;*  
 1- *bis) Aosta: per la Valle d'Aosta*));  
 2) Genova: per la Liguria;  
 3) Milano: per la Lombardia;

- 4) Venezia: per il Veneto;
- 5) Trento: per il Trentino-Alto Adige;
- 6) Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia;
- 7) Bologna: per l'Emilia-Romagna;
- 8) Firenze: per la Toscana;
- 9) Ancona: per le Marche;
- 10) Perugia: per l'Umbria;
- 11) Roma: per il Lazio;
- ((12) Pescara: per l'Abruzzo;**
- 12- bis) Campobasso: per il Molise));**
- 13) Napoli: per la Campania;
- 14) Potenza: per la Basilicata;
- 15) Bari: per le Puglie;
- 16) Reggio Calabria: per la Calabria;
- 17) Palermo: per la Sicilia;
- 18) Cagliari: per la Sardegna.

Visto, il Ministro: RUMOR

TABELLA B

ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITI  
SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

- 1) Torino;
- 2) Milano;
- 3) Mantova;
- 4) Venezia;
- 5) Bolzano;
- 6) Trieste;
- 7) Genova;
- 8) Parma;
- 9) Modena;
- 10) Bologna;
- 11) Firenze;
- 12) Perugia;
- 13) Roma;
- 14) Napoli;
- 15) Bari;
- 16) Palermo;
- 17) Cagliari.

Visto, il Ministro: RUMOR

TABELLA C

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

1) CARRIERA DIRETTIVA

Coeffi- Numero  
ciente dei posti

900 Sovrintendente all'archivio centrale dello Stato...	1
670 Ispettore generale degli archivi di Stato.....	3
670 Sovrintendente-direttore capo di 1 <sup>a</sup> classe.....	27
500 Sovrintendente-direttore capo di 2 <sup>a</sup> classe.....	59
402 Direttore.....	70
325 Primo archivista di Stato.....	_
271 Archivista di Stato.....	> 120
229 Vice archivista di Stato.....	_

---  
 Totale... 280  
 ---

2) CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di segretari

Coeffi- Numero  
 ciente dei posti

500 Segretario capo.....	2
402 Segretario principale.....	6
325 Primo segretario.....	10
271 Segretario.....	_
229 Segretario aggiunto.....	> 30
202 Vice segretario.....	_
	---
	Totale... 48
	---

3) CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo ragionieri

Coeffi- Numero  
 ciente dei posti

500 Ragioniere capo.....	1
402 Ragioniere principale.....	3
325 Primo ragioniere.....	6
271 Ragioniere.....	_
229 Ragioniere aggiunto.....	> 20
202 Vice ragioniere.....	_
	---
	Totale... 30
	---

4) CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo aiutanti

Coeffi- Numero  
 ciente dei posti

325 Assistente archivistico.....	12
271 Aiutante capo.....	33
229 Primo aiutante.....	64
202 Aiutante.....	_
180 Aiutante aggiunto.....	> 291
157 Vice aiutante.....	_
	---
	Totale... 400
	---

5) CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo operatori fotografi

Coeffi- Numero  
 ciente dei posti

325 Operatore fotografo capo.....	2
271 Operatore fotografo principale.....	6
229 Primo operatore fotografo.....	12
202 Operatore fotografo.....	_
180 Operatore fotografo aggiunto.....	> 14
157 Aiuto operatore fotografo.....	_
	---
	Totale... 64
	---

6) CARRIERA AUSILIARIA

Coeffi- Numero  
ciento dei posti

173 Custode capo.....	30
19 Custode.....	_
151 Uscire.....	> 290
142 Inserviente.....	_
	---
	Totale... 320
	---

7) OPERAI PERMANENTI DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E  
RESTAURO

Ruolo ad esaurimento: vedi art. 70

Coeffi- Numero  
ciento dei posti

167 Operaio specializzato (I categoria).....	26
--	----

Visto, il Ministro: RUMOR